

La ricostruzione di carriera

Prontuario per la ricostruzione di carriera dei docenti di religione (casi 6-10)

SETTEMBRE 2009

1. Sintesi dei principi generali

- 1) Incarico o supplenza annuale per almeno 4 anni anche con orario inferiore a quello cattedra.
- 2) Possesso del prescritto titolo di studio a partire dall'a.s. 1990/91, anteriormente è sufficiente l'autorizzazione della Curia Arcivescovile (per titoli di studio vedi c.m. 291/94).
- 3) Avere, al quinto anno di servizio, un orario non inferiore alle 12 ore nella scuola elementare o materna e 18 ore nella scuola media e superiore (oppure non inferiore alle 12 ore per motivi strutturali certificati dalla Curia).

2. Titoli di studio e idoneità

Scuole secondarie I e II grado dopo a.s. 90/91:

- Titolo Accademico in teologia o altre discipline ecclesiastiche rilasciato da una facoltà approvata dalla Santa Sede
- Attestato di frequenza del corso di studi teologici in seminario
- Diploma Accademico di Magistero in Scienze religiose riconosciuto dalla CEI

Scuole elementari e materne dopo a.s. 90/91:

- Insegnante interna che abbia frequentato, nel corso di studi superiori, l'insegnamento della religione cattolica
- Insegnanti riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano (l'idoneità è permanente salvo revoca dell'Ordinario stesso)
- Sacerdoti e religiosi con qualificazione riconosciuta dalla CEI
- Possesso di diploma conseguito in un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI

Scuole secondarie I e II grado dopo l'a.s. 90/91:

Aver effettuato fino all'anno scolastico 1985/86 almeno 5 anni di servizio in qualità di docente di religione

Scuole elementari e materne dopo a.s. 90/91:

Essere stati in servizio come insegnanti di religione nell'a.s. 1985/86

3. Ragioni strutturali

- Dopo la costituzione dei posti ad orario cattedra, le ore residue, anche su più scuole, consentono solo posti con orario inferiore alle 18 ore e non inferiori alle 12 ore
- Sono considerati ragioni strutturali anche i seguenti criteri che possono impedire la formazione di cattedre su più scuole:
 - Difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio con conseguente impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi correlati
 - Non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi